



COMUNE DI FABRIANO

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, ALTRI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

(Art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.241)

approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. _____ in data _____

INDICE

Articolo 1	PRINCIPI GENERALI	
Articolo 2	FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE	
Articolo 3	NATURA DEGLI INTERVENTI E DEFINIZIONI	
Articolo 4	AMBITI DI INTERVENTO	
Articolo 5	SOGGETTI BENEFICIARI	
Articolo 6	PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI FINANZIARI E DEI VANTAGGI ECONOMICI	
Articolo 7	CONVENZIONI	
Articolo 8	COLLABORAZIONI	
Articolo 9	COPROGETTAZIONI	
Articolo 10	CONCESSIONI DEL PATROCINIO	
Articolo 11	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE	
Articolo 12	NORME TRANSITORIE E FINALI	

Articolo 1 - PRINCIPI GENERALI

1. La concessione di contributi, di altri vantaggi economici e del patrocinio oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale riconducibili alle finalità istituzionali dell'Ente.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate ove dovessero risultare in contrasto con nuove norme di legge entrate in vigore successivamente.

Articolo 2 – FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013, nonché nel rispetto delle linee-guida ANAC, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, di altri vantaggi economici e del patrocinio per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o comunque a beneficio della comunità locale, di attività, iniziative, altri interventi svolti in via continuativa nel corso dell'anno ovvero attività di tipo occasionale e/o singoli progetti negli ambiti di intervento di cui al successivo art. 4.
2. Le norme del presente regolamento **non** si applicano:
 - a) ai contributi del settore sociale e socio-assistenziale ai quali si applica la specifica regolazione del settore;
 - b) ai contributi, comunque denominati, assegnati con deliberazione di Giunta Comunale a soggetti dei quali il Comune di Fabriano è socio, versando le ordinarie quote associative, o partecipa direttamente alla gestione, quali enti, società partecipate, fondazioni, consorzi e altre forme associative (teatrali, musicali, etc.);
 - c) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Fabriano, in esecuzione di rapporti di natura pattizia, quali convenzioni, contratti, scritture private, ecc., anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi, anche in collaborazione con altri soggetti;

- e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
3. Il riconoscimento di benefici o vantaggi economici può essere, altresì, disposto in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, in ambito locale e non, purché nell'interesse dell'Ente, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale o culturale, a carattere occasionale e/o straordinario, e quindi non programmabili secondo le modalità e la tempistica previste per l'erogazione dei contributi ordinari. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti dalla Giunta comunale.
4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente regolamento le iniziative e le attività promosse da partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali.

Articolo 3 – NATURA DEGLI INTERVENTI E DEFINIZIONI

1. Gli interventi disciplinati dal presente regolamento sono:
- a) benefici finanziari (contributi);
 - b) vantaggi economici;
 - c) patrocini.
2. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento tra i “**benefici finanziari**” rientrano:
- **i contributi ordinari**: somme di denaro erogate a sostegno delle attività ordinarie individuate dallo statuto del soggetto richiedente ed esercitate sulla base di una idonea programmazione;
 - **i contributi straordinari**: somme di denaro erogate a sostegno di particolari iniziative ed eventi straordinari, non programmabili e non ricorrenti, organizzati sul territorio comunale e ritenuti di interesse pubblico;
 - **i contributi speciali**: somme di denaro erogate per sostenere iniziative ed eventi ritenuti di pubblico interesse per la comunità e/o volti ad accrescere il prestigio e l'immagine della città, che siano riconducibili alle finalità dell'Ente.
3. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento i “**vantaggi economici**” sono le prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti, attrezzature e beni di proprietà comunale, nonché possibilità di avvalersi del personale comunale dipendente per la messa in disponibilità di quanto sopra;
4. “**Convenzione**”: per convenzione si intende un accordo tra l'Amministrazione Comunale e uno o più enti pubblici o privati per disciplinare lo svolgimento di attività o iniziative di interesse pubblico organizzate da soggetti terzi, pubblici o privati.
5. “**Collaborazione**”: per collaborazione si intende la modalità di realizzazione di una iniziativa o di iniziative di particolare e significativa rilevanza pubblica, ove l'Amministrazione Comunale figure in qualità di co-promotore insieme ad altri soggetti pubblici o privati in possesso di specifiche competenze.

6. **“Coprogettazione”**: per coprogettazione si intende la forma di partenariato con la quale l’Amministrazione Comunale e gli enti del terzo settore, salva la possibile co-programmazione, progettano ed eventualmente realizzano insieme, secondo i principi di sussidiarietà e cooperazione, e senza scopo di lucro, le attività di interesse generale, negli ambiti previsti dalla legge, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento il **“patrocinio”** è: il riconoscimento del particolare valore civile, sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale o economico di un’iniziativa, evento o manifestazione e/o dei suoi promotori, ad espressione della simbolica adesione del Comune senza corresponsione di denaro o altro vantaggio diretto o indiretto di tipo economico, salvi i vantaggi indiretti derivanti dalla concessione del patrocinio di per sé nei termini di cui alle normative di tempo in tempo vigenti ed applicabili;
8. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento per **“struttura competente”** s’intende: l’articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

L’Ente assicurerà che per ciascun ambito d’intervento venga individuato un referente unico per i richiedenti (c.d. “Responsabile del Procedimento”).

Articolo 4 - AMBITI DI INTERVENTO

1. La concessione dei benefici finanziari (contributi), dei vantaggi economici e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti ambiti di intervento:
 - a) promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità (anche dei quartieri), iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e di genere;
 - b) formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale e giovani, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;
 - c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico e della relativa memoria, del patrimonio artistico, musicale, teatrale, cinematografico della città;
 - d) sport e tempo libero, iniziative volte all’educazione e all’avviamento alle attività sportive e ricreative anche a favore delle persone con diversa abilità ed anziane;
 - e) tutela dell’ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l’accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
 - f) turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione artigianale, commerciale e marketing territoriale;
 - g) sviluppo economico e relazioni intercomunali, interregionali e internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, anche in ambito nazionale e internazionale;

- h) sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, alla cooperazione internazionale ed educazione alla pace, al dialogo interculturale, alle attività umanitarie di informazione alla cittadinanza ed ai rapporti con altre città, in particolare le città del comprensorio o quelle eventualmente gemellate;
- i) sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- j) protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e ogni forma di iniziativa, volta a promuovere le attività ed i compiti della protezione civile;
- k) innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni, economia della condivisione e la promozione di iniziative dirette a tali fini;
- l) attività connesse a celebrazioni e solennità civili e religiose.

La Giunta con proprio atto potrà estendere e/o inserire altri ambiti non ricompresi in quelli elencati

Articolo 5 – SOGGETTI BENEFICIARI

La concessione di contributi in denaro e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dal Comune a favore di:

- associazioni e/o comitati;
- enti del Terzo settore come delineati dalla L. 106/2016 e dall'art. 4 del D. Lgs. 117/2017;
- società sportive senza fine di lucro;
- fondazioni ed altre istituzioni o enti di carattere privato, tutti senza fine di lucro;
- istituzioni scolastiche statali o paritarie, strutture per la prima infanzia dotate di autorizzazione ed accreditamento istituzionale;
- associazioni di categoria di operatori economici o singole imprese limitatamente al perseguimento delle finalità di cui alle lettere d), f), g) e k) dell'art. 4;
- privati, nei limiti di quanto consentito dalla normativa in materia.

Per accedere agli interventi di cui al presente regolamento, gli interessati debbono possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile.

Articolo 6 – CRITERI E PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI FINANZIARI E DEI VANTAGGI ECONOMICI

6.1 Criteri per la concessione dei benefici finanziari e vantaggi economici:

1. I criteri per la concessione dei benefici finanziari e dei vantaggi economici sono quelli di seguito elencati, a titolo esemplificativo, non in ordine di priorità:

- coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- coinvolgimento del territorio comunale nell'attività programmata;
- riflessi sociali, turistici, culturali ed economici;
- promozione dell'immagine della Città di Fabriano o di personaggi ad essa collegati;
- prestigio dei soggetti partecipanti;

- originalità e novità dell'iniziativa proposta nell'ambito del settore d'intervento;
 - gratuità o meno dell'iniziativa;
 - capacità di forme di autofinanziamento;
 - garanzia di massima accessibilità da parte di tutte le persone, qualsiasi sia la loro abilità;
 - affidabilità soggettiva del richiedente, valutata sulla base delle precedenti condotte ed attività.
2. La Giunta con proprio atto potrà ulteriormente specificare il contenuto dei criteri di cui al comma precedente.
3. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare l'uso dei locali o dei mezzi concessi, impegnandosi, sentito l'organizzatore, ad effettuare quanto ragionevolmente in sua possibilità per offrire una soluzione alternativa al fine della realizzazione dell'evento programmato.

6.2 Presentazione della domanda di beneficio finanziario:

1. Le domande di ammissione ai benefici finanziari e ai vantaggi economici vanno presentate utilizzando il modello predisposto dall'Ente, disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fabriano; sottoscritte dal legale rappresentante, indirizzate al Sindaco e protocollate.

Le domande vanno corredate:

- dalla documentazione attestante l'identità del richiedente ed il possesso dei requisiti richiesti;
 - da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti.
2. Le domande per contributi annuali a sostegno di attività istituzionali e/o per lo svolgimento di manifestazioni ricorrenti, devono essere presentate entro il 30 settembre dell'anno precedente. Tale termine può essere derogato dalle domande per contributi o vantaggi economici relativi ad attività ed iniziative educative con cadenze determinate dall'anno scolastico.
3. Le domande per contributi "una tantum" e/o attribuzioni di vantaggi economici per eventi, manifestazioni e progetti specifici vanno presentate almeno due mesi prima della data della manifestazione o della data di realizzazione del progetto.
4. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere le domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo l'Ente.
6. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

6.3 Modalità di erogazione del beneficio finanziario:

1. In sede di formazione del bilancio di previsione dovrà essere previsto apposito capitolo di spesa per la concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento.
2. I benefici assegnati in applicazione del presente regolamento, previa istruttoria da parte dei Settori/Servizi interessati, dovranno essere deliberati dalla Giunta Comunale, nei limiti dello stanziamento disponibile per l'esercizio finanziario di riferimento.
3. I benefici sono vincolati alla realizzazione delle attività o delle manifestazioni, in caso contrario la Giunta Comunale provvederà al recupero totale o parziale del contributo.
4. L'Amministrazione Comunale dovrà essere informata dai beneficiari che la manifestazione oggetto del contributo sia stata effettivamente svolta, i beneficiari dovranno altresì presentare:
 - breve relazione dell'iniziativa e/o dell'attività complessiva;
 - rendiconto consuntivo distinguendo tutte le voci di entrata, di uscita e disavanzo;
 - idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite, di cui gli originali dovranno essere conservati per ogni eventuale verifica, anche a campione.
5. La corresponsione del contributo è subordinata all'acquisizione della dichiarazione e documentazione di cui al precedente punto e, in ogni caso, non dovrà essere superiore alla previsione iniziale di spesa e comunque proporzionale alle spese effettivamente sostenute e documentate.

6.4 Vantaggi economici

1. Il valore economico del vantaggio è determinato sulla base delle tariffe vigenti se trattasi di fruizione gratuita di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale. Nel caso di impiego di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale coinvolto.
2. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove ciò non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionali e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
3. Per la concessione dei vantaggi economici si applicano le disposizioni previste per l'accesso alla tipologia dei benefici finanziari, di cui ai precedenti punti 6.2 e 6.3.
4. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il vantaggio economico esclusivamente per l'uso e le finalità oggetto di concessione. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità disposte o concordate, questi è obbligato a corrispondere al Comune il valore economico del vantaggio, oltre il risarcimento di eventuali ulteriori danni.
5. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita o distruzione del bene oggetto del vantaggio economico concesso.
6. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature, oggetto del vantaggio economico concesso.
7. Le manifestazioni, da svolgersi nei locali specificatamente individuati all'Amministrazione Comunale, dovranno essere compatibili con la destinazione degli stessi ambienti. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita dall'Amministrazione Comunale,

all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dalla Commissione Provinciale di Sicurezza per i locali di pubblico spettacolo.

8. Per effetto dell'avvenuta concessione del vantaggio economico, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 7 – CONVENZIONI

Per tutte le tipologie di benefici, la Giunta Comunale, con propria deliberazione, può approvare schemi di convenzione, ai sensi dell'art. 3, punto 4, del presente regolamento, a cui darà esecuzione la/il competente Dirigente. La Giunta Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire che le convenzioni per determinati ambiti siano precedute da un avviso, qualora l'importo del contributo e/o del vantaggio economico superi una determinata soglia.

Art. 8 - COLLABORAZIONI

Le collaborazioni di cui all'art. 3, punto 5, sono approvate, su proposta dei promotori, con deliberazione di Giunta Comunale che motiva specificatamente la scelta di questo strumento, a cui segue la determinazione del/la Dirigente del Settore comunale competente, mediante apposito disciplinare, sottoscritto dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 9 - COPROGETTAZIONI

1. Per tutte le tipologie di benefici l'Amministrazione può avviare un percorso di co-progettazione, nei limiti e con le modalità previsti dalla normativa applicabile.
2. L'individuazione dei soggetti da coinvolgere deve avvenire tramite pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio e nel sito istituzionale del Comune o nelle modalità e nei termini individuati dalla Giunta Comunale con proprio atto.

Articolo 10 – CONCESSIONE DEL PATROCINIO

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale e/o economico. Il riconoscimento del Patrocinio obbliga i beneficiari ad indicare e definire l'iniziativa: *"Con il Patrocinio del Comune di Fabriano"*.
2. Le richieste di patrocinio, compilate secondo lo schema predisposto dall'Amministrazione disponibile sul sito istituzionale del Comune di Fabriano, sono dirette al Sindaco, protocollate e devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti. Le richieste dei patrocini non comportano oneri finanziari per l'Ente, e, una volta istruite dai competenti Settori o Servizi, sono accolte ed autorizzate dal Sindaco. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'interessato.

3. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio finanziario o vantaggio economico, di cui al precedente art. 3 e segg., viene opportunamente istruita e proposta dai Settori e/o Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione, secondo le disposizioni relative ai benefici finanziari e/o vantaggi economici, di cui al presente regolamento. La concessione o il diniego relativi al patrocinio, contestuale a benefici sono comunicati direttamente ai richiedenti.

Articolo 11 – OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Per quanto attiene agli obblighi di pubblicazione in materia di contributi si rinvia a quanto disposto dagli Artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 e s.m.i.. Nel rispetto delle linee guida in materia del trattamento dei dati personali del Garante della privacy, ove applicabile.

Articolo 12 – NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore entro i termini stabiliti nella delibera consiliare di approvazione.
2. Alle richieste di contributi presentate e protocollate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni in esso contenute per le fasi del procedimento non ancora espletate.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale, ove presente.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari precedenti disciplinanti la medesima materia.